



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**159/2013**  
**DICEMBRE/5/2013 (\*)**  
*10 Dicembre 2013*

**L'INAIL, CON LA CIRCOLARE N. 53  
DELL' 11 NOVEMBRE SCORSO, FA IL  
PUNTO DELLA SITUAZIONE IN  
MATERIA DI RILASCIO DURC  
REGOLARE PUR IN PRESENZA DI UN  
DEBITO CONTRIBUTIVO DA PARTE  
DEI DATORI DI LAVORO CHE  
POSSONO CERTIFICARE DI ESSERE  
CREDITORI NEI CONFRONTI DI UNA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI  
SOMME DI DANARO**

# ***CORRISPONDENTI ALMENO ALL'AMMONTARE DEL DEBITO CONTRIBUTIVO.***

Come noto, l'art. 13-*bis*, comma 5, D.L. n. 52/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 94/2012, ha disposto che il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) è rilasciato "in regola" purché l'appaltatore disponga di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-*bis*, D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dallo stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

In attuazione di detta disposizione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro, ha emanato il D.M. 13 marzo 2013 con cui sono state stabilite le modalità di rilascio del Durc in presenza della certificazione rilasciata ai sensi del predetto D.L. n. 185/2008.

L'Inail, con la circolare dell'11 novembre 2013 n° 53, nel fare integrale rinvio al prefato D.M. e alla circolare ministeriale del 21 ottobre 2013 n. 40, illustra la disciplina del rilascio del Durc in presenza delle certificazioni dei crediti in parola e fornisce le istruzioni operative alle sedi periferiche per gli aspetti di competenza.

Secondo la predetta circolare Inail, la regolarità contributiva può essere rilasciata soltanto in presenza di una certificazione dei crediti, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.

Sono considerate utili, esclusivamente, le certificazioni dei crediti rilasciate, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008, dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle regioni, dagli enti locali e dagli enti del S.s.n., con le modalità stabilite dai decreti di attuazione del MEF e registrate nella Piattaforma per la certificazione dei crediti.

Il Durc può essere richiesto, in base all'art. 13-*bis*, comma 5, D.L. n. 52/2012:

- dal soggetto titolare dei crediti certificati, cioè dal diretto interessato, nei casi in cui il Durc debba essere prodotto nell'ambito dei rapporti tra soggetti privati;
- da una pubblica amministrazione tenuta ad acquisire d'ufficio il Durc in base alla normativa vigente.

Nel secondo caso l'interessato dovrà, pertanto, dichiarare all'amministrazione procedente o alla stazione appaltante pubblica, di vantare dei crediti per i quali ha ottenuto la certificazione tramite la specifica Piattaforma informatica. Il Durc, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012, sarà comunque rilasciato qualora l'interessato esibisca la certificazione del credito a seguito dell'invito a regolarizzare entro 15 giorni l'inadempienza contributiva, a meno che, e verrà quindi negato il rilascio, il certificato non sia richiesto d'ufficio da una stazione appaltante pubblica o da un'amministrazione procedente ai fini della verifica, ai sensi dell'art. 71, D.P.R. n. 445/2000, della veridicità di una dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato ad una certa data.

Per ottenere il rilascio del DURC, il soggetto titolare dei crediti certificati o l'amministrazione procedente deve comunicare – tramite il portale “sportello unico previdenziale” - gli estremi delle certificazioni agli Istituti previdenziali e alle Casse Edili. I dati necessari sono:

- il numero della certificazione del credito (costituita da 16 numeri);
- l'amministrazione che ha rilasciato la certificazione;

- la data di rilascio della certificazione;
- l'importo del credito oggetto di certificazione;
- l'eventuale data in cui sarà pagato il credito;
- il codice con validità temporanea rilasciato al titolare del credito per accedere alla Piattaforma informatica, attraverso il quale gli Istituti previdenziali e le Casse edili – non appena disponibile la specifica funzione – devono verificare l'esistenza del credito certificato, nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta del Durc e, comunque, alla conclusione dell'istruttoria per il suo rilascio.

Al fine di ottenere la predetta certificazione, il soggetto interessato dovrà accreditarsi presso la piattaforma disponibile sul sito:  
<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>

## **Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC**